



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 19 della Giunta comunale

OGGETTO: Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **QUATTRO** del mese di **MARZO** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, si è riunita in forma mista (presenza o videocollegamento) la Giunta comunale.

PRESENTI:

Maestri Attilio	Sindaco
Rota Sergio	Vicesindaco*
Gnosini Bruno	Assessore
Dras Monica	Assessore
Maestri Mafalda	Assessore

ASSENTI:

//

*in presenza

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, dispone che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- in particolare, l'articolo 51 della legge provinciale sopra richiamata prevede che agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali, relativamente alla programmazione e al bilancio, si applica tra l'altro l'articolo 169 del decreto legislativo n. 267 del 2000 che rende facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti l'adozione del piano esecutivo di gestione (PEG), fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'articolo 157, comma 1-bis, del medesimo decreto;
- il comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che “In relazione alla disciplina contenuta nelle disposizioni del decreto legislativo 267 del 2000 non richiamate da questa legge, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
- il primo comma dell'art. 89 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, che prevede che la giunta, sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- l'art. 126 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. L'individuazione degli atti che sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 22 di data 05.11.2018, prevede che la Giunta comunale, attribuisca alla struttura burocratica la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, e la relativa responsabilità in ordine ai diversi procedimenti amministrativi, compresa la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ad esclusione degli atti di natura tecnico gestionale riservati dallo Statuto stesso alla competenza ed alla responsabilità del Sindaco e della Giunta;
- il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 04.03.2021 esecutiva.

Atteso che l'atto di indirizzo è rappresentato per missioni, programmi e centri di responsabilità (capitoli) ad ognuno dei quali fanno riferimento gli obiettivi gestionali e le relative risorse finanziarie.

Dato atto che il contenuto finanziario del presente atto di indirizzo coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di previsione 2021-2023 e che gli obiettivi gestionali sono coerenti con i programmi illustrati nel documento unico di programmazione 2021-2023.

Analizzati gli allegati A e B al presente provvedimento, del quale formano parte integrante e sostanziale, e ritenuto gli stessi pienamente rispondenti ai principi di efficienza, efficacia, economicità e semplificazione a cui l'azione amministrativa deve tendere.

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2021 -2023 con l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi;
- riservarsi comunque la facoltà di adottare successivi specifici atti programmatici di indirizzo ai sensi degli art. 11 e seguenti del Regolamento di Contabilità, riferiti a particolari attività degli uffici, con l'individuazione di soggetti responsabili anche indipendentemente dalla responsabilità della struttura.

Evidenziato altresì che l'art. 5 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 prevede che nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al Sindaco, agli Assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale.

Sottolineato quindi che detto art. 5 ha rivisto profondamente i principi del precedente ordinamento per quanto riguarda in particolare la separazione delle competenze tra atti di gestione ed atti di direzione politica e di programmazione.

Specificato che le descritte attribuzioni di competenza resteranno valide ed operanti senza limiti temporali, anche per i futuri esercizi, fino a modifiche esplicite e specifiche, mentre le attribuzioni di somme riferite ai capitoli assegnati resteranno comunque valide, entro i limiti di cui agli allegati e per la durata del bilancio pluriennale, anche per la gestione e/o l'esercizio provvisorio o comunque fino a che non interverranno i successivi provvedimenti annuali di indirizzo nella gestione di risorse, interventi e relativi capitoli.

Visto il regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi ed uffici, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 di data 05.11.2018 e rilevato che sotto l'aspetto organizzativo vengono individuati quattro settori organizzativi e precisamente:

- Servizio Segreteria in cui sono previsti i seguenti uffici:
 - Segretario Comunale;
 - Anagrafe, stato civile, elettorale e commercio;
- Servizio Biblioteca;
- Servizio Finanziario in cui è previsto il seguente ufficio:
 - Tributi;
- Servizio Tecnico in cui è previsto il seguente ufficio:
 - Edilizia privata e urbanistica.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale in sostituzione del Responsabile del Servizio Finanziario, assente, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 03/05/2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto sussistere, in considerazione dell'urgenza di disporre del nuovo atto d'indirizzo generale relativo all'anno corrente, i presupposti di cui all'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'atto programmatico di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione 2021 - 2023 con cui vengono determinati gli obiettivi di gestione ed affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie ai Responsabili dei servizi come rappresentato dagli allegati A e B, che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che:
 - l'assegnazione degli obiettivi e delle risorse viene effettuata sulla base delle figure professionali presenti; i capitoli esposti nei programmi rivestono un mero carattere di riferimento contabile interno (centri di responsabilità) senza alcuna rilevanza ufficiale ed esterna;
 - l'individuazione della competenza degli atti amministrativi gestionali devoluti ai responsabili dei servizi è comunque individuata, in linea generale e per la prevalenza, dai prospetti di contabilità depositati agli atti.
3. Di assegnare sulla base dell'articolazione dell'atto di indirizzo la responsabilità di tipo economico al responsabile di servizio cui compete il conseguimento complessivo degli obiettivi assegnati e la verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa nonché la responsabilità di tipo finanziario, in quanto legata allo svolgimento delle conseguenti attività (es.: utenze, attività di provveditorato, automezzi, ecc.) compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti di spesa necessari come determinati negli strumenti contabili.
4. Di stabilire che ai Responsabili di servizio, formalmente nominati, spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui ai paragrafi precedenti, anche di tutti gli altri atti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice degli Enti Locali, fatta eccezione per quelli elencati nell'atto di indirizzo come riservati alla competenza del Consiglio, della Giunta comunale e del Sindaco ed elencati in corsivo nell'atto di indirizzo.
5. Di specificare che:
 - le attribuzioni di competenza devolute al Segretario ed ai Responsabili di servizi ed uffici sono valide ed operanti senza limiti temporali anche per i futuri esercizi finanziari, fino a modifica esplicita totale o parziale delle stesse;
 - le attribuzioni di competenza relativamente a risorse e interventi e rispettivi capitoli con riferimento alle somme attribuite ed a quant'altro riportato nell'allegato alla presente e nelle eventuali future modifiche ed integrazioni che intervenissero in corso di esercizio sono validi ed operanti anche per gli esercizi futuri per la durata del bilancio pluriennale ed entro l'importo di cui all'allegato, anche per l'eventuale esercizio o gestione provvisoria, fino a che non interverranno i successivi provvedimenti annuali di indirizzo per la gestione di risorse, interventi e relativi capitoli;

- nei casi di necessità ed urgenza ricorrendo le condizioni di cui all'art. 200 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 il Sindaco coordina l'attività dei Responsabili dei servizi e può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi;
 - in caso di conflitti positivi o negativi tra i Responsabili dei Servizi o tra i Responsabili e la Giunta in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide la Giunta medesima con proprio "concluso" e/o deliberazione;
 - al funzionario Responsabile dell'Ufficio Finanziario spettano tutte le competenze indicate nel regolamento di contabilità.
6. Di dare atto che, ai sensi degli articoli 126 e 128 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, dell'articolo 31 dello Statuto comunale e dell'articolo 5 del Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi ed uffici, spetta al Sindaco la nomina dei responsabili dei servizi ed uffici, l'attribuzione e la definizione dei relativi incarichi, e la eventuale loro conferma, il quale provvede con proprio decreto, sentita la Giunta comunale.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali, (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
8. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
Dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.